

Promemoria Trasferimento dei diritti di utilizzazione dei film durante la vita o a causa di morte

Quando i cineasti o le cineaste giungono alla fine della loro carriera, si trovano di fronte alla questione di cosa succederà con le loro opere. Come potranno i loro film rimanere accessibili ed essere visti anche in futuro? Ci sono alcuni punti da osservare quando ci si pone questo interrogativo:

Prescrizioni di legge

I film sono opere protette dal diritto d'autore. I diritti di utilizzazione dell'autore sono trasferibili e trasmissibili per successione (art. 16 LDA). Non sono invece trasferibili tra vivi i diritti morali dell'autore, come per esempio il diritto alla protezione dell'integrità dell'opera o al riconoscimento della sua paternità. Tali diritti sono legati alla persona dell'autore. Secondo il diritto svizzero, la protezione del diritto d'autore si estingue 70 anni dopo la morte del regista (art. 29/30 LDA).

Persona fisica o giuridica?

Prima di tutto, bisogna distinguere se il titolare dei diritti su un film è una persona fisica (in particolare un produttore autore o una produttrice autrice) o una persona giuridica (in particolare una società di produzione).

- ❖ Persona fisica: in linea di principio, esistono le seguenti opzioni:
 - Se il titolare dei diritti non prende provvedimenti da vivo, in caso di morte i diritti sui suoi film passano per legge ai suoi eredi. Ne può conseguire che gli eredi inesperti siano sopraffatti dalla gestione dei diritti e i film non siano quindi più accessibili.
 - Il/La titolare dei diritti prende opportuni provvedimenti da vivo, disponendo per testamento o contratto successorio che in caso di morte i diritti sui suoi film saranno trasferiti a una determinata persona o organizzazione. In questo caso si dovranno osservare alcune prescrizioni formali e condizioni quadro legali, in particolare non si dovranno violare le porzioni legittime.
 - Il/La titolare dei diritti trasferisce già da vivo i diritti sui suoi film a una determinata persona o organizzazione. In questo caso è consigliabile disciplinare i seguenti punti:
 - menzionare le parti contraenti: soggetto cedente e soggetto cessionario dei diritti;
 - stilare un elenco delle opere;
 - definire la portata dei diritti di utilizzazione trasferiti: completa o limitata (in quest'ultimo caso, elencare le opere singolarmente);
 - definire il momento del trasferimento dei diritti;
 - riserva a favore di licenze preesistenti o di altri obblighi contrattuali come accordi di coproduzione (questi dovrebbero essere menzionati singolarmente e allegati, in modo che il cessionario dei diritti ne venga a conoscenza);
 - regolamentazione dell'assegnazione delle future indennità per i diritti d'autore da parte delle società di gestione;
 - esclusione della responsabilità o esonero dalla responsabilità del cedente dei diritti;
 - rendere disponibili i film al cessionario dei diritti;
 - data e firma delle parti;
 - inviare una comunicazione o una copia a soggetti terzi coinvolti (ad es. coprodottrici, distributrici, World Sales, Suissimage).
- ❖ Persona giuridica: in linea di principio, esistono le seguenti opzioni:
 - Le società continuano a esistere anche dopo la morte di autori/autrici di film o di singoli soci. Se la società è titolare dei diritti sui film, il loro sfruttamento futuro rimane in linea di principio assicurato.

- In caso di scioglimento di una società i diritti sui film possono essere trasferiti a una determinata persona o organizzazione. Anche in questo caso è consigliabile disciplinare i punti di cui sopra.
- In caso di fallimento di una società i diritti sui film sono soggetti a esecuzione forzata. Pertanto cadono nella massa fallimentare, che serve a soddisfare le richieste dei creditori.

Ruolo degli archivi cinematografici

Archivi cinematografici come la Cinémathèque e la Kinemathek Lichtspiel si offrono come istituzioni a cui trasferire i diritti sui film. Dispongono infatti già di una copia dei film cofinanziati dall'ente pubblico. Grazie al trasferimento dei diritti sarebbero in grado di assicurare il futuro sfruttamento dei film.

Diritti d'uso collettivo

Determinati diritti sono per legge soggetti all'utilizzazione collettiva o sono trasferiti alla Suissimage nell'ambito dell'utilizzazione collettiva facoltativa. Alla morte di soci (autori/autrici e produttori autori/produttrice autrice), Suissimage cerca in linea di principio i loro eredi e versa le future indennità al rappresentante designato dalla comunione ereditaria. In mancanza di eredi, i soci dispongono talora per testamento o contratto successorio che dopo la loro morte le indennità percepite dall'utilizzazione collettiva siano versate alla Fondazione Fondo di solidarietà Suissimage o alla Fondazione Fondo per la cultura Suissimage, contribuendo alla previdenza per la vecchiaia dei colleghi e delle colleghe (Fondo di solidarietà) o alla creazione di nuovi film (Fondo per la cultura). Anche gli eredi possono disporre in tal senso.

Sussidi erogati dalla Confederazione

Gli accrediti della promozione cinematografica legata al successo (Succès Cinéma) sono legati a un nuovo progetto di film. Pertanto possono essere trasferiti solo con l'approvazione dell'UFC.

Gli accrediti Succès passage antenne della SRG SSR possono essere trasferiti per testamento a un partner Pacte della SRG SSR.